

Zeitschrift: Bollettino della Società storica locarnese
Herausgeber: Società storica locarnese
Band: 16 (2013)
Heft: 16

Artikel: "Con arme inastati et sciopeti" : rapporti giuridici tra le comunità dei baliaggi di Locarno e Valmaggia
Autor: Zappa, Flavio
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1034291>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

«Con arme inastati et sciopeti»

Rapporti giuridici tra le comunità dei baliaggi

di Locarno e Valmaggia

FLAVIO ZAPPA

La *plebs Locarni et Schone* e la separazione delle valli Maggia e Verzasca

Fin dall'Alto Medioevo il comprensorio corrispondente ai due odierni distretti di Locarno e di Vallemaggia costituisce un'unità ecclesiale, territoriale e giuridica, la pieve di Locarno e Ascona. Se di pieve si può parlare solo dopo la diffusione del cristianesimo, poiché la stessa risponde a esigenze di struttura dell'istituzione ecclesiastica, è anche vero che di regola «le circoscrizioni amministrative ecclesiastiche tendono a disporsi [...] entro i confini delle divisioni amministrative civili – che hanno radici più remote – [...] conferendovi anche l'aspetto spirituale»¹. Nel corso dei secoli la pieve mostra una robusta continuità, sia nella struttura sia nel funzionamento, e resiste agli avvicendamenti di governo, alla crescita dei comuni, all'imperversare delle lotte tra guelfi e ghibellini, alla fortuna alterna di signori, città e partiti.

Verso la fine del Trecento però, non ritenendosi sufficientemente rappresentate nel Consiglio generale, l'organo supremo della pieve, le valli Maggia e Verzasca cominciano a manifestare malumore non tanto contro i duchi di Milano quanto contro gli ingordi nobili locarnesi. Un documento del 1398 ricorda la minacciosa calata dei valmaggesi «*pro invadendo burgum Locarni [...] et pro trocidando ipsos nobiles et habitatores [...] burgi, et bona ipsorum nobilium et habitatorum dicti burgi prede supponendo*»². La scomparsa di una figura forte quale Gian Galeazzo Visconti (1402) significa crisi per Milano: anche ai margini del ducato si percepiscono l'allentamento del potere e una conseguente instabilità. Il momento è propizio e le aspirazioni d'indipendenza delle due valli si concretizzano nel 1403, con la separazione da Locarno e la fondazione della *Communitas Vallis Madie, Verzasche et Mergossie* con statuti e Consiglio generale propri³.

¹ G. VISMARA, A. CAVANNA, P. VISMARA, *Ticino Medievale. Storia di una terra lombarda*, Locarno 1990, p. 281; cfr. anche M. SIMONA, *L'antica comunità e pieve di Locarno*, in «Atti della Società storica locarnese», Losone 1994, pp. 24-37.

² M. SIGNORELLI, *Storia della Valmaggia*, Locarno 1972, p. 63; la legalità di un atto di forza era stata addirittura codificata qualche anno prima negli ordini della vicinia della Lavizzara Inferiore (APar Menzonio, perg. 01c, 2 marzo 1393).

³ Sulla separazione della Valmaggia da Locarno (e poi della Lavizzara dalla Valmaggia) cfr. F. ZAPPA, *La «vicinania de Lavizaria». Note sulla comunità di Lavizzara tra Medioevo e dominazione svizzera*, in *Naturalmente divisi. Storia e autonomia delle antiche comunità delle Alpi*, 2013 [in stampa].

Se la Verzasca tornerà a unirsi a Locarno, la frattura tra la Valmaggia e Locarno sarà destinata a non rimarginarsi più. Interessante, in proposito, la prima pagina del resoconto che Feliciano Ninguarda, vescovo di Como dal 1588 al 1595, lascia sulla sua visita del 1591 in Valmaggia:

L'Arciprete, canonici et comunità de Locarno pretendono che la Val Maggia sia pieve di Locarno, ma la valle et li habitatori dicono de non, per le ragioni infra- scritte: prima per esser detta valle molto grande, sì per hauer dui altri valle sotto di sé, grandi et altre vallette, sì anco perché quella valle ha il suo commissario con il cancellier et tutti li offitiali separati da questi di Locarno, talmente che nell'amministratione della justitia è libera et absoluta da questa giu<r>isditione di Locarno, in segno di ciò sono in tre luoghi piantate le forche⁴.

Non è certo per il gusto del macabro, inopportuno per un ecclesiastico di tale levatura, che il Ninguarda si sofferma su questo particolare: la forca significa autonomia nell'amministrazione della giustizia.

A chi oggi prendesse in mano una carta topografica della zona non può sfuggire che su entrambi i versanti della Maggia, nel settore tra il Pizzo Salmone e la Cimetta di Cardada, il confine distrettuale si scosta spesso dallo spartiacque naturale per seguire un tracciato alquanto tormentato. Ad Aurigeno inoltre l'estensione della giurisdizione del patriziato non corrisponde a quella dell'(ex) comune: quest'ultima si spinge verso sud fino al riale della Val Nocca, mentre la prima si arresta alla Forcola di Dunzio, come ancora indica la Carta Siegfried nel 1895.

Queste discrepanze tra confini naturali e politici, invero non eccezionali alle nostre latitudini, inducono a interrogarsi sulla storia di questa linea, tracciata tra due comunità contigue che condividevano realtà socioeconomiche molto vicine e, almeno parzialmente, lo stesso territorio. E, oltre l'aspetto locale, sul significato che la stessa ha apposto all'arrivo dei confederati, i quali hanno dovuto occuparsene a più riprese fin dall'inizio della loro dominazione⁵.

⁴ Archivio Diocesano Lugano, AVP, Feliciano Ninguarda 1591, cart. 142r.

⁵ Lo spunto per un approfondimento, peraltro già tentato da M. DE ROSSA, *Motivo di una secolare controversia. Dunzio di Tegna*, in «Treterre. Periodico di Tegna, Verscio e Cavigliano», n. 16 (1991), pp. 41-45, mi viene dal riordino dell'archivio del Patriziato di Aurigeno, al quale sono stato chiamato a collaborare tra il 2011 e il 2012. Questo contributo si basa soprattutto sui documenti costì conservati, mentre quelli di altri fondi sono citati dalle edizioni e dai cataloghi. Ringrazio il Patriziato di Aurigeno per la disponibilità, il Servizio Archivi Locali dell'Archivio di Stato, in particolare Marino Lepori, che con la sua abituale cortesia mi ha dato indicazioni essenziali, Stefano Bolla, che ha letto il testo con l'occhio del giurista e infine Rachele Pollini-Widmer e Gianna Ostinelli-Lumia per il proficuo scambio di opinioni e informazioni.

Primi accenni alle contese territoriali tra Aurigeno e Pedemonte

Aurigeno e le terre di Pedemonte, pur essendo separate dal contrafforte sudorientale del Pizzo Salmone, hanno contatti molto stretti fin dall'antichità, quando si suppone che, a causa delle difficoltà di transito a Ponte Brolla e al Torbeccio, la via d'accesso alla Valmaggia passasse per la depressione di Streccia e l'ampio terrazzo di Dunzio⁶. In linea con la generale consistenza degli archivi locali non vi sono però documenti che attestino questi contatti prima del XIII secolo⁷. Il *Monte de Capullo* – in territorio di Tegna – è menzionato per la prima volta il 2 maggio 1323, quando alcuni beni immobili colà situati sono oggetto di una compravendita tra persone di Pedemonte⁸. Ai due lustri successivi risalgono invece le prime scaramucce tra Pedemonte e Aurigeno per diritti in Dunzio, preludio a una controversia destinata a rinnovarsi per i prossimi sei secoli.

La questione sembra avere origine nel 1328 quando Locarno è retta dal potestà Obizzone de Forno: Giacomo Mafei, camparo di Aurigeno, denuncia alcuni vicini di Pedemonte per ripetute infrazioni in diverse località del territorio della sua vicinia⁹. Otto persone sono multate; le sanzioni, registrate nel *libro condempnationum* della comunità di Locarno sotto la data di venerdì 10 giugno 1328, sono saldate il 7 aprile dell'anno successivo, giorno in cui lo stesso camparo rilascia ricevuta al suo omologo di Locarno per una somma complessiva di 17 soldi e 4 denari. Ma gli uomini di Pedemonte si reputano vittima di sopruso, ritenendosi da più anni proprietari dei contestati diritti di pascolo e di raccolta dello strame. Tramite Guglielmo Avondo di Locarno inoltrano una petizione a Romerio Lavizzari, potestà della pieve, affinché revochi le multe loro comminate. In difesa di Aurigeno e del loro camparo confuta la petizione Gibello Orelli di Locarno, basandosi essenzialmente su vizi di forma.

⁶ *La necropoli romana di Moghegno. Scavo nel passato di una valle subalpina*, a cura di S. BIAGGIO-SIMONA, Cevio 1995, p. 11.

⁷ Emblematico, anche se più recente, un testamento del 1524 in cui figura come testatrice tale Giovanna del fu Giacomo del Forno di Aurigeno, maritata a un uomo di Verscio e abitante a Tegna (P. MENEGHELLI, *Per la storia dell'antico Comune di Pedemonte nel Distretto di Locarno. II. Le pergamene del Comune Maggiore*, in «BSSI» n. XXXII (1910), pp. 126-138, perg. 27).

⁸ P. MENEGHELLI, *Per la storia dell'antico Comune di Pedemonte nel Distretto di Locarno. III. Le pergamene di Tegna*, in «BSSI» n. XXXIII (1911), pp. 85-93, perg. 7.

⁹ Solo una tra queste località, il *Faido quod est super Curto Veteri Guillielmi de Gueldo*, può essere attribuita con una certa sicurezza alla zona contesa (*Faedo* è detto oggi tutto il versante tra il crinale e il riale della Val Nocca); una seconda località in *Costa in Prato Lafrancheti* potrebbe invece essere identificata con *Coste a Valle di Dunzio* (?). Su questa vicenda sono rimasti tre documenti che ne richiamano a loro volta altri: una ricevuta e due sentenze originali (APatr Aurigeno, perg. 25, 26 e 27) e una sorta di *memorandum* in tedesco del XVI sec. (APatr Aurigeno, Unità 4.1 / doc. 2).



Veduta di Dunzio, adagiato sul terrazzo glaciale:
nel 1946 la superficie a coltivi è ancora assai estesa
(fotografia di Valentino Monotti; ASTi, collezione Fondi fotografici, n. L/10.50).

Finalmente il 23 marzo 1330, alla presenza dell’Orelli e dell’Avondo, considerati gli statuti di Locarno e un ordine del Consiglio generale in merito ai termini di ricorso, il potestà respinge la richiesta: questa è irricevibile, perché inoltrata troppo tardi, le multe vanno dunque pagate¹⁰. Verdetto inequivocabile, certo, che tuttavia anziché sopprimere il germe della discordia la fa divampare più virulenta; né l’obiezione dell’Orelli infatti né la sentenza del Lavizzari contengono solidi argomenti a favore di Aurigeno, quanto piuttosto inconsistenti questioni di forma. Per questo il 22 agosto gli uomini di Pedemonte reagiscono con un libello, presentato ancora dall’Avondo al potestà di Locarno. Il 29 maggio 1331 Lafranco Zechardo, il nuovo potestà, sulla base del *consilium* di tre giurisperiti, dichiara infine che le condanne inflitte a Pedemonte¹¹ siano da revocare se entro dieci giorni i rappresentanti di Aurigeno non giureranno che Aurigeno, e non Pedemonte, è da lunghi anni il legittimo proprietario dei diritti contesi. Così il sabato seguente, primo giugno, Lafranchino camparo di Aurigeno giura solennemente al cospetto del potestà che la località e gli appezzamenti attorno ai quali ruota la questione si trovano in territorio di Aurigeno e che né il comune né gli abitanti di Pedemonte non hanno, né mai ebbero in proprietà diritti di pascolo con vacche e altre bestie sui luoghi suddetti¹².

Dissidi all’interno del Comune di Pedemonte

Difficile controbattere di fronte a un giuramento solenne, così per un secolo la cosa si quieta. A riaccenderla nel Quattrocento sono, paradossalmente, dissidi sorti all’interno della vicinia di Pedemonte che andranno accentuandosi fino alla definitiva separazione di Tegna, nel 1464, da Verscio, Cavigliano e Auressio. Nel 1421 Tegna è in lite con gli altri comuni di Pedemonte per «certe quistioni di confini, pascoli ed altro»: il 3 maggio l’assemblea della vicinia di Pedemonte designa alcuni arbitri, scelti tra gli uomini di Verscio e Tegna, affinché dirimano con sentenza arbitrale la vertenza¹³. Riuniti a Muralto il 12 maggio, costoro stabiliscono un reciproco divieto di pascolare, foraggiare, raccogliere resina o far danno qualsiasi sul territorio della controparte, sotto la pena prevista *in statutis comunitatis Locarni et Scone*¹⁴.


¹⁰ La sentenza è riportata anche nel documento in tedesco, che la data erroneamente a sabato 20 marzo 1330.

¹¹ La lista delle infrazioni collima solo in parte con quella riportata nella ricevuta del 1329.

¹² APatr Aurigeno, perg. 27: «*Quod predicte petie terre et loci in quibus et super quibus fuerunt facte predicte accusationes sunt in territorio et super territorio dicti communis de Virizino et quod in veritate dictum comune et homines de Pedemonte et habitantes in Pedemonte non sunt nec fieterunt in possessione pasculandi cum vacis et aliis bestiis in suprascriptis locis per eum coherentiatibus*».

¹³ P. MENEGHELLI, *Per la storia...*, II, perg. n. 4 (estrazione del 12 aprile 1464).

¹⁴ P. MENEGHELLI, *Per la storia...*, II, perg. n. 5 (estrazione del 12 aprile 1464).



La *Mappa Originale del Patriziato, piano generale Verscio Tegna*
disegnata dal geometra Giacomo Bianchi nel 1897-1899
(ASTi, Fondo Mappe catastali del XIX secolo, Tegna, foglio 10, dettaglio).

Il 29 settembre infine Martino del fu Antonio *Zibetti* e Giovannetto *de Festis*, con mandato ricevuto da Tegna già il 9 giugno 1415, investono a titolo di locazione a un canone annuo di 4 lire di denari nuovi Antonio del fu Lafranco *de Brugniolis* di Aurigeno del pascolo «sito in *Capulo in Donzio iacente in territorio et vicinatio de Teg< n>ia de Pedemonte*». La locazione, valida fino all'inizio del gennaio successivo e poi per un intero anno, è rinnovabile secondo la volontà delle parti; essa dà diritto al mas-saro di pascolare le sue bestie secondo le consuetudini che reggono il pascolo suddetto, con l'obbligo di astenersi dal tagliare betulle, accendere fuochi e commettere altri danni¹⁵. Quest'atto, stipulato dalla sola comunità di Tegna, sembra contraddirie – se non addirittura sfidare apertamente – quanto stabilito appena qualche mese prima: come spiegare altrimenti il fatto che Tegna, che già da sei anni aveva designato due delegati per stipulare questa locazione, aspetti proprio questo momento per concluderla? Oppure Capoli e Dunzio sono effettivamente «*in territorio et vicinatio de Teg< n>ia*», e quindi di sua esclusiva proprietà?

Ma il documento cui tradizionalmente si attribuisce l'origine della situazione promiscua da cui scaturirà l'annosa lite è una seconda locazione, del 1425, che è anche il primo atto in cui entrambi i contraenti sono le due comunità¹⁶. Il 27 gennaio, convocati dal console Francesco del fu Pietro Lafranchi *de Civio*, nove vicini di Tegna si radunano in assemblea nella casa di Giacomo detto *Feracini* a Solduno¹⁷. In nome di tutti i vicini di Tegna, per i quali si fanno garanti nei confronti di Aurigeno, essi investono a titolo di locazione perpetua a un canone annuo di 20 soldi di denari nuovi Antonio del fu Lafranco *de Brugnolis* – già beneficiario a titolo privato della locazione del 1421 – e altri tre uomini di Aurigeno in rappresentanza di tutti i vicini di Aurigeno, del diritto di sfruttare, unitamente a quelli di Tegna, i terreni tenuti a gerbido, bosco e pascolo situati sui monti di Dunzio e Capoli, dal riale che è *intra Donzio et Nocam* in dentro fino ad *Folchoram Dontij* e fino al fiume Maggia e da questo fino ad *Sassa de Garzeno* e dai *Campilliolis* in fuori¹⁸. Confinano con questa porzione di territorio a mattina la Maggia, a mezzogiorno il riale Nocca, a sera il comune di tutte le località di Pedemonte e a mezzanotte la vicinia di Aurigeno. La locazione comprende il diritto di tagliare alberi e racco-

¹⁵ APatr Aurigeno, perg. 2.

¹⁶ APatr Aurigeno, perg. 3; cfr. anche P. MENEGHELLI, *Per la storia...*, III, perg. 10.

¹⁷ Secondo P. MENEGHELLI, *Per la storia...*, III, perg. 10, trattasi delle «antiche case di Ponte Brolla al trivio Locarno-Vallemaggia-Pedemonte in territorio di Solduno» (quindi in prossimità dell'attuale stazione, sul versante orografico sinistro); secondo una copia cartacea del 1764 (APatr Aurigeno, Unità 2.1. / doc. 2) il Lafranchi è *de Cevio*.

¹⁸ *Folchoram*, evidente errore del notaio per *Forcholam*; *Garzeno*, Garzèd, a quota 1146, tra Capoli e la cima del Pizzo Salmone; *Campilliolis*, Campiòi, a quota 1061, a nord-est di Capoli.

gliere strame per uso proprio e può essere estesa ad alcuni privati al di fuori delle rispettive vicinie che già vantano diritti su dette terre. Da ambo le parti vige l'obbligo di notificare l'inizio del pascolo, vincolato all'accordo della controparte, mentre l'erezione di «ciodende» è subordinata a una concessione da parte dei vicini di Tegna cui è pure riservato il diritto di costruire edifici; i vicini di Aurigeno non possono estromettere quelli di Tegna e le infrazioni possono essere denunciate e punite secondo gli statuti della pieve di Locarno.

Per una cinquantina d'anni gli accordi sembrano rispettati, se ancora nel 1469 (17 marzo) e nel 1476 (25 gennaio) i consoli di Tegna rilasciano ricevuta a quelli di Aurigeno per il canone dell'anno precedente¹⁹.

I crescenti dissidi a sud dello spartiacque del Castelliere, dovuti soprattutto a questioni territoriali – ma non necessariamente o non esclusivamente al territorio di Dunzio – sono regolati il 17 settembre 1464 quando Agostino del fu Martinolo *de Augusti* di Tegna e Domenico del fu Giacomo *Brentali* di Cavigliano, nominati arbitri dalle comunità in lite il 30 luglio dello stesso anno, assegnano parte del territorio comune in proprietà speciale alle due parti, lasciando il resto indiviso e indicando diritti e doveri reciproci²⁰. I termini dei rispettivi territori e quelli della porzione indivisa sono descritti in un documento separato, redatto lo stesso giorno²¹ e ritenuto assieme al precedente l'atto di divisione del comune di Tegna da Verscio, Cavigliano e Auressio, che da questo momento formeranno il Comune Maggiore (di Pedemonte).

Benché nell'elezione degli arbitri le parti si siano reciprocamente impegnate ad accettarne la decisione sotto la pena di cento ducati d'oro – un deterrente considerato sufficiente per scoraggiare chiunque dall'impugnarla – il Comune Maggiore ritiene illegittima la locazione stipulata da Tegna con Aurigeno nel 1425, quando ancora faceva parte della vicinia di Pedemonte, poiché contraria agli statuti che prevedono un *quorum* di almeno due terzi dei vicini. La vertenza si riaccende con vigore: anche Verscio, Cavigliano e Auressio rivendicano diritti sui territori di Dunzio e Capoli e la facoltà di farli valere nei confronti di Aurigeno.

La «grande causa»

Verso la fine degli anni Settanta l'asse della questione si sposta quindi nuovamente da Pedemonte verso la Valmaggia. Prende avvio quella che nell'Ottocento, ancora molto viva e ben lungi dall'essere conclusa,

¹⁹ APatr Aurigeno, perg. 5 (1469) perg. 6 (1476).

²⁰ P. MENEGHELLI, *Per la storia...*, II, perg. nr. 9 e P. MENEGHELLI, *Per la storia...*, III, perg. n. 13; per l'elezione degli arbitri P. MENEGHELLI, *Per la storia...*, II, perg. n. 8 e P. MENEGHELLI, *Per la storia...*, III, perg. n. 12.

²¹ P. MENEGHELLI, *Per la storia...*, II, perg. n. 10.

sarà chiamata la «grande causa», una contesa che vede opposto il comune di Aurigeno non già a Tegna, bensì al Comune Maggiore di Pedemonte, e che tra il 1477 e il 1480 ha prodotto centinaia di pagine di atti giudiziari di natura diversa, tra cui sette faldoni di deposizioni giurate²². Nel 1844 il giudice di pace Giovanni Antonio Vanoni studia questa corposa documentazione lasciandovi glosse e annotazioni; ne riportiamo una, dal primo fascicolo:

Nominalmente del monte di Dunzo e Capolo, giace~~nti~~ nel territorio degli comuni e uomini di quelli di Locarno ed essi di Tegna, cioè de Pedemonte, cui caerenzia²³ a matina fiume Maggia, a mezodi i loro loghi di Pedemonti, a sera simile ed a null'ora Forcola di Dunzo, seguendo il piovente delli detti luoghi et il comune di Verigeno, salvo et cetera²⁴.

Non è questa la sede per districare tutta la faccenda, ci limitiamo allora agli atti più importanti e a quelli conclusivi. Innanzitutto una perizia giuridica del 1480 che fa seguito alla richiesta di Pedemonte affinché i quattro luoghi di Tegna, Verscio, Cavigliano e Auressio siano dichiarati un solo comune, cui spettano dunque *pleno jure et pro indiviso* i diritti su Dunzio e Capoli²⁵. Alla luce di un copiosissimo *corpus* di leggi sono esaminati tutti i documenti relativi alla questione: oltre a quelli noti del 1421, 1425 e 1464, la perizia richiama una locazione del 1404 e un decreto ducale, dei quali si è persa traccia, come pure una seconda locazione stipulata dal console maggiore di Tegna nel 1436, anch'essa perduta ma menzionata anche in un altro atto. Le conclusioni della perizia sono favorevoli ad Aurigeno, poiché non può esser provato che le quattro terre siano un unico e medesimo comune.

Va attribuita allo stesso periodo una seconda perizia, che ripercorre in dieci punti le tappe della vertenza, espresse come premessa ad alcune questioni giuridiche aperte, riguardanti in particolare la validità della locazione stipulata da Tegna nel 1425, i suoi rapporti con le altre località del Comune Maggiore e la facoltà di quest'ultimo di rivendicare diritti nei confronti di Aurigeno. Per la prima volta è posto l'interrogativo sul

²² APatr Aurigeno, Unità 2.1 / doc. 1; Unità 2.3 / docc. 1, 2; Unità 3.1 / doc. 1; Unità 3.2 / doc. 1; Unità 3.3 / docc. 1, 2; Unità 3.4 / doc. 1.

²³ Confina.

²⁴ APatr Aurigeno, Unità 2.1 / doc. 1; sull'interesse del Vanoni, da non confondere con l'omonimo e più noto artista, per la causa di Dunzio cfr. G. A. VANONI, *L'istoriato di mia vita. Memorie di un giudice di campagna* (1796-1871), a cura di R. CESCHI, S. BIANCONI, Locarno 2010.

²⁵ APatr Aurigeno, Unità 3.4 / doc. 1; gli altri elementi della datazione sono perduti.

ruolo del potestà di Locarno²⁶. La perizia puntuizza alcuni dettagli concernenti documenti già noti: non tutti i comuni hanno ratificato i confini stabiliti nella ripartizione del 1421 perché non specificati con sufficiente chiarezza, mentre Tegna ha contestato anche alcuni capitoli della separazione del 1464.

Dopo attento esame i periti giungono a conclusioni più propizie a Verscio e *consortes*, ai quali va garantito il diritto di pascolo, poiché prima della separazione di Tegna i luoghi contesi erano di proprietà di *unum corpus, comunitas et universitas* che comprendeva le quattro località. La locazione del 1425 non può essere ritenuta valida perché Tegna costituiva allora solo un quarto di detta *universitas*, frazione che non ha la consistenza né può chiamarsi *universitas* e dunque non era autorizzata a contrarre impegni di questa portata²⁷. Per di più l'investitura fu decisa non già da regolare assemblea convocata come di consueto, ma da un gruppo di vicini non riuniti nel luogo appositamente deputato, bensì in luogo distante per *miliazia duo*. Se dunque la locazione è nulla, anche le sue conseguenze lo sono, per cui non vi è stata traslazione di diritti ai locatari.

Vigorosamente dibattuta, la questione approda di fronte a Cristoforo Colli, potestà di Locarno. Costui, dopo aver esaminato i luoghi, i testimoni e gli atti, dichiara che i diritti di pascolo spettano ad Aurigeno e respinge tutte le pretese della controparte la quale, per bocca di Giovan Antonio Orelli e Domenico Brontali, ricusa la sentenza: alcuni vizi di forma, la manifesta malafede del giudice e la palese contraddizione con gli statuti di Locarno sub rubrica “*De comunanziis non alienandis*” la fanno palesemente nulla²⁸.

Ulteriore strascico di audizioni di testimoni e perizie giuridiche fino al 1 luglio 1480, quando Minetto *de Bargiochis* di Novara, potestà della pieve, preso atto del *consilium*²⁹ del giurisperito Martino dell'Olmo, con una nuova sentenza libera Tegna e Aurigeno da ogni pretesa di Verscio, Cavigliano e Auressio e condanna questi ultimi a farsi carico delle spese di giudizio; le stesse però saranno loro condonate qualora accettino il presente verdetto³⁰.

A fine Quattrocento Aurigeno si trova dunque coinvolto suo malgrado nella «grande causa» divampata tra i comuni di Pedemonte che si con-

²⁶ APatr Aurigeno, Unità 2.1 / doc. 8: «Quenam sint partes domini potestatis Locarni in controversia existentia inter ipsos homines dictorum locorum de Vercio, Caviliano et Oresio parte una, et dictos de Verzino et Aurizino».

²⁷ APatr Aurigeno, Unità 2.1 / doc. 8: *Non habet formam nec nomen universitatis et nihil posit statuere.*

²⁸ APatr Aurigeno, perg. 7, con copie posteriori in latino e tedesco in Unità 2.3 / docc. 3, 4, 5.

²⁹ Il *consilium*, interamente riprodotto nella sentenza, richiama un libello petitorio del Comune Maggiore composto il 15 dicembre 1479 e un atto del 10 giugno 1480, entrambi stesi dal notaio Giovanni Taddeo Duno.

³⁰ APatr Aurigeno, perg. 8.

tendono il controllo su Dunzio e Capoli. In questo frangente gli interessi di Tegna convergono a tal punto verso Aurigeno da indurre questa terra di secessionisti a schierarsi con Aurigeno contro Pedemonte. Nella seconda sentenza è addirittura rilevabile la delega ad un procuratore comune.

I balivi e la questione del foro competente


Anche se nel Quattrocento Valmaggia e Locarno sono già separate, è solo con l'arrivo degli svizzeri che viene sollevata la questione del foro competente. Rinviano agli statuti della pieve di Locarno, la locazione del 1425 elegge a foro – almeno implicitamente – il tribunale di Locarno: difatti le sentenze del 1478 e del 1480 sono pronunciate dal potestà di Locarno e ancora nel 1844 il Vanoni, che di certo non è uno sprovveduto, indica «Dunzo e Capolo, giace~~nti~~ nel territorio degli comuni e uomini di quelli di Locarno»³¹.

Fin dalle prime battute della dominazione svizzera i balivi si trovano sullo scrittoio una pratica tanto complessa quanto indesiderata. Il 22 gennaio 1516 Giacomo Mattone detto *Cavalazzo* del fu Togno, console di Aurigeno, notifica a Nicolao *Hermon* di Soletta, «onorando podestà e commissario di Vale Maggia et Lavizzara», danni «in Donzo nel territorio e dominio di essi di Aurigeno» a opera di cinque massari di Pedemonte, pretendendo un risarcimento da Filippino Andreoli, loro fideiussore. I vicini di Pedemonte ribattono «che la detta causa essere da rimettersi e darsi al commissario di Locarno, per motivo di giurisdizione, essendo che dette vacche furono prese nel monte di Donzio, il qual monte fu ed è territorio e dominio di essi di Pedemonte» e dichiarano di poter produrre documenti a loro sostegno. Ciononostante l'*Hermon* li multa come previsto dagli «ordini di quelli di Aurigeno e secondo la forma degli statuti di Vallemaggia»³².

È la prima volta che i contendenti invocano il «motivo di giurisdizione». Forse, non essendo in grado di contestare una palese violazione, i querelati tentano di sviare l'attenzione su una questione minore, ma sufficiente per invalidare la procedura. Oppure è Aurigeno che cerca di approfittare della buona fede dell'ignaro landfogto per svincolarsi dal canone dovuto a Tegna? Il gioco sembra facile col balivo, catapultato in una realtà per lui nuova di cui non può conoscere le sfumature. Egli stesso confessa di aver osservato i luoghi della contesa «andando per la strada maestra verso Locarno», quindi transitando ad Avegno, da dove Dunzio appare irrefutabilmente sul versante valmaggese.

³¹ Cfr. sopra, La «grande causa».

³² Sentenza conservata solo in una copia in volgare del XIX sec. (APatr Aurigeno, Unità 4.1 / doc. 1); gli elementi della datazione non collimano e Nicolao *Hermon* non è noto come commissario di Valmaggia e Lavizzara né di Locarno.



Nella cartina *Die Schweizer Landvogteyen in Italien*,
disegnata attorno al 1790 da Franz Johann Joseph von Reilly,
sono segnati in rosso i confini tra i baliaggi (ASTi, collezione *Carte geografiche*, n. 247).

Meno semplice raggiungere la controparte, che torna alla carica negli anni Trenta: in un'audizione del 1530 il primo di cinque testimoni – di Avegno e altre località imprecise, verosimilmente tutte valmaggesi – dichiara che il riale nella valle *Badlonibus*, dal punto dove s'immette nella Maggia fino alla sorgente e oltre fino alla cima della montagna, divide i depositi di Pedemonte da quelli di Aurigeno, e che a questi ultimi appartiene la montagna di Dunzio³³. Il nome *Badlonibus*, che non trova riscontri nella toponomastica né nelle fonti documentarie, può essere identificato solo con la Val Nocca³⁴.

Dello stesso tenore anche le altre testimonianze. Tale *Anthoni Hans Joris* aggiunge che più di una volta i vicini di Pedemonte hanno venduto i propri boschi per farne carbone e ricorda che gli stessi davano fieno in Capoli a quelli di Aurigeno, secondo la loro richiesta, ma ne ignora il motivo³⁵. Egli precisa infine che Aurigeno incassava delle taglie sul bosco dalla sua parte mentre Pedemonte ha tassato persone di Aurigeno, ma solo su terreni situati sulla sponda destra della Val Nocca, mai su Dunzio, che è di Aurigeno. Secondo i testimoni i depositi di Pedemonte giungono dunque solo fino alla Val Nocca.

Il 27 luglio 1531 sono gli uomini di Tegna a denunciare ai sindacati confederati come «alchune singulare persone de Verizano³⁶ de Vallmaza hano facto grandissime damni et audacie a li predicti de Tegnio de Pedmonte sopra el monte de Duntio; qual monte li predicti de Pedmonte se intendiano che luÿ giaeze sopra ell territorio de Pedmonte, et in iurisdictione de Locarno». Essi esibiscono «uno instrumento antiquo de hereditate» nel quale figura il canone annuo di cinque grossi che Aurigeno deve a Pedemonte per i diritti in Dunzio e che in caso di controversia il tribunale è quello di Locarno³⁷. I vicini di Aurigeno, per bocca del *magistrum Bässler*, scrivano di Lugano, ribadiscono la loro opposizione a comparire a Locarno, poiché considerano Dunzio nella giurisdizione di Valmaggia, tant'è vero che in passato tutte le liti su questo territorio sono state giudicate in Valmaggia, come del resto alla Valmaggia sono sempre state versate le taglie.

³³ APatr Aurigeno, Unità 4.1 / doc. 3 (mutilo): «der gewelt Bach in dem Thal Badlonibus von Anfang bis zü Enndt des selbigen Bachssß und zü oberst des Bårgs, dass Scheÿd dass Ertrich deren von Pedmont von denen vonn Werischen [...] der gewelt bårg Duntij deren von Werischen Ertrich sig».

³⁴ Non vi sono altre valli laterali che si estendano dalla cima della montagna (Pizzo Salmone), se non quella di Lareccio, che però è troppo a nord.

³⁵ APatr Aurigeno, Unità 4.1 / doc. 3 (mutilo): «Dass die von Pedmont an irer Theyl gegen Pedmont etlich mal haben jrr Waeld verkoufft, Kolen zü machen. [...] In dem Ort zu Capua [...] die von Pedmont denen gewelten von Werischen gaben sómlich Grass, so sy erfordereten, aber im sig nit zü wissen, uss welcher Ursach».

³⁶ Aurigeno.

³⁷ APatr Aurigeno, perg. 9; l'*instrumento antiquo de hereditate* è la locazione del 1425.

Ora sulle taglie non abbiamo informazioni, basta però ricordare le sentenze del 1478 e 1480, pronunciate a Locarno, per capire che gli uomini di Aurigeno distorcono la realtà. Essi stessi ne sono probabilmente consapevoli, se anticipano possibili obiezioni precisando che quanto prevede la locazione addotta da Tegna va inteso per il tempo in cui essa fu fatta, cioè quando Locarno e la Valmaggia erano rette dai conti e le parti «non havevano arbitrio per causa de iurisdictione, [perché] li cunti [...] astringevano quilli de Vallmaza ad andar in rassone in Locarno» benché avessero un loro commissario. Sembra che i Rusca abbiano retto la pieve con mano più severa, oppure che i vicini di Aurigeno, avendo intuito che la Lega svizzera è ancora piuttosto lontana, tendano a travisare la cosa a loro favore: nel 1425 infatti l'appartenenza di Dunzio alla giurisdizione di Locarno è fuori discussione.

Comunque sia, la questione è già slittata sulle competenze a giudicare: nella sentenza che segue il dibattimento l'entità del presunto danno e la richiesta di rimborso non sono nemmeno menzionate. Il sindicato, poco propenso a sbilanciarsi, opta per un compromesso: le violazioniperate in Dunzio da quelli di Aurigeno saranno giudicate a Locarno, in Valmaggia quelle subite da Aurigeno per parte di Pedemonte; i rispettivi giudici riscuoteranno le relative multe.

Pochi mesi più tardi la situazione, se non proprio capovolta, è decisamente più favorevole ad Aurigeno. Il 20 marzo 1532, nella vertenza che vede opposto il console di Aurigeno a Cristoforo del fu Pietro *de Brugnolis* a causa della fideiussione prestata da quest'ultimo a Romerio del fu Pietro *Ciani* di Tegna, multato da Aurigeno per danni arrecati dai suoi animali sui monti di Dunzio e Capoli, Jörg Zumbach di Berna, balivo di Valmaggia, condanna il *de Brugnolis* a rifondere al comune tutti i danni causati dal Romerio, comprese le spese di giudizio, riconoscendogli facoltà di rivalsa sullo stesso. Anche se il provvedimento castiga una singola persona di Tegna, esso ha una valenza più ampia, sia perché è pronunciata *iuxta formam iuris et statutorum vallis <Madie>*, sia perché ribadisce il divieto per gli uomini di Tegna di sfruttare in alcun modo i gerbidi, i prati e i boschi di Dunzio e Capoli, secondo il tenore di una sentenza pronunciata a suo tempo dai magnifici signori della Lega³⁸.

Nei successivi due anni e mezzo, anche se gli archivi tacciono, anziché sopirsi la divergenza si esaspera, finché tra il settembre e l'ottobre del 1534 gli uomini di Tegna marciano su Dunzio «con arme inastati et sciopeti». Si tratta probabilmente di un'azione intimidatoria – non v'è notizia di scontri fisici – oppure volta ad assicurarsi la possibilità di far pascolare il proprio bestiame. Senza lasciarsi intimorire i vicini di Aurigeno si rivol-

³⁸ APatr Aurigeno, perg. 10 (*Ciani* è di lettura incerta); probabilmente riferita alla sentenza del 1530.

gono al loro commissario, Rodolfo Mad di Glarona, il quale interpella il suo omologo di Locarno, Hans Bolsinger di Zugo, affinché convochi le autorità di Tegna per rispondere dell'accusa d'invasione armata e di pascolo illecito con più di duecento capi. Il Mad pretende inoltre il pagamento di un'ammenda, che gli ordini fissano in un fiorino per capo, e che gli uomini di Tegna si sono rifiutati di versare all'invitato valmaggese. I delegati di Tegna replicano che non entreranno in materia finché il Mad non avrà messo per iscritto le sue richieste, specificando i nomi dei contravventori, per quante bestie, in qual luogo e chi sono i denuncianti.

La violazione territoriale, aggravata dall'utilizzo delle armi, è ritenuta oltraggio grave, per questo, e forse anche per collegialità, il commissario di Locarno non può sottrarsi alle insistenti e giustificate richieste del Mad. Il 28 aprile 1535 assegna a Tegna un termine per chiarire se l'azione armata sia avvenuta per ordine del comune o per iniziativa privata³⁹. Tutti sono convocati a Locarno per il 5 maggio. I delegati di Tegna si giustificano: la loro azione non è stata compiuta «con animo de offendere né nocere ad alcuna persona de Valmagia, ma solamente per pascolar secondo il loro solito» su pascoli dove peraltro in quel momento non si trovava nessuno. Quanto alle armi poi, se mai ve ne furono, esse sono state portate unicamente per difesa personale, come del resto hanno fatto quelli di Aurigeno in occasioni precedenti. Sentite le ragioni dei contendenti ed esaminati gli atti, il Bolsinger conferma una precedente sentenza⁴⁰, che in sostanza dà ragione ad Aurigeno, pur liberando Tegna dall'accusa di attacco militare, poiché non si è potuto provare che la presenza di armi sia stata ordinata dal console o decisa dall'assemblea dei vicini.

Dazi e taglie

Ogni confine significa sdoganamento, pedaggi e dazi. Il 29 marzo 1493 su istanza del comune di Aurigeno, Giovanni Rusca, conte di Vallugano e di Locarno, ordina agli esattori del sale rosso (*rubeus*) di Locarno di astenersi da qualsiasi impedimento verso gli uomini di Aurigeno, liberi di procurarsi il sale dove vogliono, in virtù di una lettera ducale con la quale Filippo Maria Visconti aveva concesso alla comunità di Valmaggia e Verzasca la facoltà di approvvigionarsi impunemente di sale in *Alamania*, limitatamente ai propri bisogni interni. Francesco Sforza aveva poi rinnovato la concessione, così come suo figlio Galeazzo

³⁹ APatr Aurigeno, perg. 11 (estrazione del 1593) e Unità 4.2 / doc. 1 (copia in volgare da cui riportiamo le citazioni).

⁴⁰ Probabilmente quella del 27 luglio 1531; contrariamente a quanto questa prevede però, benché la presunta violazione sia stata perpetrata da vicini di Tegna ai danni di Aurigeno, il procedimento si svolge a Locarno; il borgo non è nominato espressamente, ma è il commissario di Locarno a condurre l'inchiesta, mentre le consultazioni si svolgono *subtus topiam capelle castri* (primo documento) e *super sala domus sue resedentie* (secondo).

Maria, con lettera ducale del 2 dicembre 1468⁴¹. In epoca balivale «la regalia del dazio spettava ai cantoni sovrani», che la aggiudicavano in appalto a un privato o a una compagnia; il sale tuttavia non era soggetto a dazio⁴².

Ma il baliaggio è anche il distretto tributario e il confine lo spartiacque che ripartisce le taglie. Benché queste siano incassate dalle comunità locali e né il balivo né la Lega ne beneficino direttamente, è ovvio l'interesse di tutti a mantenere la taglia all'interno del proprio baliaggio: anche se il tributo riscosso dai cantoni sovrani è modico – 50 scudi di camera per la Valmaggia⁴³ – è pur sempre con le proprie finanze che la comunità locale è chiamata a contribuire.

Il secondo testimone dell'audizione del 1530, dichiara che un perito della comunità di Valmaggia ha fatto la stima della montagna di Dunzio per il versamento della taglia ad Aurigeno, precisando che Dunzio è dominio della Valmaggia, dove non si paga decima⁴⁴. Un altro teste ricorda però che i signori di Locarno intendevano imporre la decima sulla montagna di Dunzio ritenendola possesso di Pedemonte, senza tuttavia riuscire a ottenere che i vicini di Aurigeno la pagassero, poiché questi ultimi la considerano loro proprietà e territorio⁴⁵. Questa testimonianza dimostra che le pretese vantate dalla parte avversa sono note.

Presece che Locarno rinnova con forza nel 1582: il 10 giugno, alla presenza dei rispettivi balivi, Sebastian Baldegger di Uri per Locarno e Sebastian Hospenthal di Svitto per la Valmaggia, per l'occasione riuniti a Locarno, i rappresentanti delle due comunità si fronteggiano nuovamente «per causa della pretensione o ragione quali essi signori locarnesi intendono havere d'impore la taglia sopra i beni situati nelli monti di Dunzo e Capuo» compresi nei confini della locazione del 1425. Dopo un estenuante dibattimento il balivo di Valmaggia fa notare che «tanto sotto il regimento di duchi e conti quanto de' nostri illustrissimi signori la taglia di detti beni sempre si è richiesta e pagata in Valmaggia». Egli richiama numerosi atti e testimoni che provano la proprietà di Aurigeno sulla sponda sinistra del riale della Nocca e decreta che il territorio conteso fa parte della Valmaggia

⁴¹ APatr Aurigeno, perg. 53; gli elementi della datazione non collimano.

⁴² O. WEISS, *Il Ticino nel periodo dei baliaggi*, Locarno 1998, pp. 132-133.

⁴³ Cfr. WEISS, *Il Ticino...*, p. 35 e n. 1 e p. 130; per il sistema monetario, *Ibidem*, pp. 125-129.

⁴⁴ APatr Aurigeno, Unità 4.1 / doc. 3 (mutilo): «Es sig ein Schetzer des gantzen Meintals gesin unnd seÿg den gewelten bårg Duntij geschetzt, den gewelten von Werischen die Stür zü geben. [...] Dunzio e] Herschafft des Meintals, do man kein Zechend bezahlt».

⁴⁵ APatr Aurigeno, Unità 4.1 / doc. 3 (mutilo): «Dass die Herren von Lugaris vermeinten, zechenden zü setzen uff den gewelten bårg Duntij unnd vermeinten, ess werre Ertrich deren vonn Pedmont unnd seÿgen die selbigen Herren die genanten uss dem Meintal oder Werischen nit mögen darzü halten, dass sy zechenden geben in dem gewelten bårg Duntij, umb dass es Meintaller Ertrich und Herschafft wass und deren von Werischen».

a tutti gli effetti e che «essi di Pedemonte non hanno cosa alcuna di qua del riale di Dunzo ò Nocha, salvo il pascolo riservato nell'istromento»⁴⁶.

Quest'ultima riserva lascia sufficiente spazio alle rivendicazioni di Locarno⁴⁷, rivendicazioni che, l'anno successivo, per ben due volte approdano presso tribunali superiori, i quali tuttavia, senza emettere sentenze, conducono solo delle audizioni. La prima, il 3 febbraio, si svolge al cospetto del luogotenente e dei consiglieri di Uri. Per la Valmaggia compaiono il balivo Michael Bäldi di Glarona e i portavoce di Aurigeno a ribadire che per i possedimenti in Dunzio non fu mai versata taglia a Locarno, trovandosi gli stessi in territorio e giurisdizione valmaggese⁴⁸. Obiettano per Locarno Sebastian von Beroldingen, landscriba di Lugano, e il cancelliere Giovanni Battista Franziosio che Pedemonte aveva concesso ad Aurigeno solo dei diritti di pascolo sulla montagna di Dunzio. Questa va dunque considerata territorio di Locarno e di conseguenza da Locarno anche tassata. La seconda volta è invece allo scoltetto della città di Berna che si rivolgono i contendenti⁴⁹: non sono pervenute sentenze.

Di peso maggiore è la «specie d'un arbitramento convenuto tra Aurigeno, Locarno e Pedemonte circa la giurisdizione, la taglia che pagavano li Aurignesi in Dunzio», che riconosce finalmente i diritti di Pedemonte e Locarno⁵⁰. Ludwig Pfyffer, cavaliere, alfiere e scoltetto di Lucerna, Peter a Pro, landamano vecchio di Altdorf, Caspar Abÿberg, landamano vecchio di Svitto e Johann Waser, cavaliere, alfiere e landamano vecchio di Nidvaldo, hanno ricevuto dalla Lega l'incarico di risolvere, tramite arbitrato o sentenza, la questione sul dominio e la giurisdizione su Dunzio e il relativo diritto di esigere le taglie. Riuniti ad Altdorf il 13 gennaio 1584, essi accolgono i rappresentanti delle due parti: la delegazione valmaggese è ancora guidata dal Bäldi.

Siccome col tempo i vicini di Aurigeno hanno acquisito molti terreni a Dunzio e da parte loro quelli di Tegna, avendo alienato la proprietà, non sono più disposti a pagare la taglia, ora Locarno la pretende da Aurigeno. I cui vicini ribattono con argomentazioni invero assai confuse e contraddittorie: innanzitutto che se Locarno ha sempre riscosso la taglia da Pedemonte continui a pretenderla da Pedemonte, il che equivale a

⁴⁶ APatr Aurigeno, Unità 4.3 / doc. 1-2, copie redatte dal notaio Pietro Antonio Maria Giroldi di Moghegno nel 1824 sulla base di un estratto in volgare del 3 marzo 1714; l'istromento ricordato è quello del 1425.

⁴⁷ APatr Aurigeno, Unità 4.3 / doc. 3: «etliche deren von Verizano güetar im Berrg Dünzij gelegen in die Landstür zü legen».

⁴⁸ APatr Aurigeno, Unità 4.3 / doc. 3: *Meinthaller gricht und gepielt*.

⁴⁹ APatr Aurigeno, Unità 4.3 / doc. 4; gli altri elementi della datazione sono perduti.

⁵⁰ APatr Aurigeno, Unità 4.3 / doc. 5 (copia in volgare del XVII secolo), 6, 7 (copie più tarde, in pessimo stato e con formulazioni un po' differenti), tutti datati secondo il calendario vecchio (giuliano) al 3 gennaio 1584.

riconoscere a Locarno il diritto di taglia; d'altra parte essi richiamano – impropriamente – la sentenza del 1531 per affermare che i loro beni appartengono alla giurisdizione di Valmaggia, «per il che ragionevolmente essi non sono tenuti pagar taglia a detti di Locarno» e rinviano al mittente «le frivole prepositione et dimanda d'essi di Locarno».

Ma gli arbitri stabiliscono che «il luogho della differenza nel monte Duntio [...] sia et esser debba territorio, dominio pieno, giurisdizione et sommo imperio della Comunità di Locarno», cui spetta anche la competenza a giudicare qualsiasi «maleficioso eccesso». Perciò Aurigeno dovrà versare una taglia annuale di 15 scudi; gli sono però condonati gli arretrati. Ogni parte infine si farà carico delle rispettive spese giudiziarie, mentre per le «pungenti parole ch'esse ambe parti quivi et altrove hanno detto» sono state vicendevolmente ignorate, in modo che non vi sia offesa all'onore di nessun contendente. Alla protesta dei delegati di Locarno di non avere né incarico né facoltà di decidere su questioni giurisdizionali, i giudici tagliano corto affermando che l'autorità ce l'hanno ben loro, che l'hanno ricevuta dalla Lega: non si preoccupino quindi quelli di Locarno, e soprattutto non cerchino di fare i furbi. La sentenza arbitrale, accettata da entrambe le parti «con il spalmar delle mani», sarà confermata dalla dieta di Baden nel gennaio del 1584⁵¹.

Conclusione

Il punto finale a tutta la vicenda sarà posto solo il 10 giugno 1936 quando, dopo la decisione dell'assemblea comunale di Tegna di cedere ad Aurigeno la giurisdizione su Dunzio, Capoli e Torbeccio per 6000 franchi, il Gran Consiglio approva la rettifica dei confini comunali e di distretto⁵². I tre secoli e mezzo che intercorrono tra la sentenza del 1584 e questa data non sono certo di calma piatta. Il Seicento tuttavia non registra conflitti se non sul versante meridionale dello spartiacque, risolti con due sentenze del 1616⁵³ e un arbitrato del 1644, che cassa tutti gli atti precedenti e regola definitivamente i rapporti tra Tegna e Pedemonte⁵⁴. Nel 1761 invece la vertenza torna sì a coinvolgere Aurigeno ma non le

⁵¹ ASTi, Pergamene, Locarnese 64 (30 gennaio).

⁵² Per maggiori dettagli rimandiamo alla parte conclusiva di M. DE ROSSA, *Motivo di una secolare controversia...*

⁵³ 16 marzo, del balivo Peter Schuler di Glarona (non conservata ad Aurigeno) e 30 luglio, del sindicato (AParr Aurigeno, Unità 4.4 / doc. 1 - traduzione italiana del 1827); le sentenze riconoscono al Comune Maggiore la comproprietà su Dunzio e Capoli in virtù del documento del 1464, fondato sulla divisione del 1421, la quale assegna due terzi del pascolo ai tre comuni, un terzo a Tegna.

⁵⁴ 23 giugno (AParr Aurigeno, Unità 4.4 / doc. 3 - estratto [capitoli 18 – 42] del 26 febbraio 1823): i monti di Dunzio e Capoli sono dichiarati pezza comune dietro riscatto di 1150 scudi che Pedemonte versa a Tegna: entrambi ne usufruiranno «in bona compagnia sino in perpetuo», mentre al solo comune di Tegna è riservato il fitto ereditario versato da Aurigeno.



Anni 1929/30: il fieno falciato sui monti di Capoli, avvolto in reti, viene mandato a valle – verso la Valmaggia! – col filo a sbalzo (M. DE ROSSA, *Motivo di una secolare controversia. Dunzio di Tegna,...*).

autorità confederate. A quell'anno risale una convenzione, ripetuta ben tre volte, che impone al comune valmaggese condizioni molto sfavorevoli⁵⁵ e per questo dallo stesso risolutamente avversata ancora nel 1828⁵⁶.

In conclusione i tre regimi (ducato di Milano, Lega svizzera e Cantone Ticino) che si avvicendano durante i sei secoli in cui dura la lite fungono solo da cornice a una controversia dai colori prevalentemente locali, in un periodo in cui la disponibilità di pascoli e bosco è vitale per la sopravvivenza delle comunità rurali, che dipende quasi esclusivamente dalle risorse del territorio.

Quando però i confederati prendono il controllo del Locarnese e della Valmaggia, accanto alle questioni territoriali sorge anche quella della competenza giudiziaria, che non s'era mai posta prima. Sotto i duchi infatti, pur formando due circoscrizioni amministrative distinte, Locarno e la Valmaggia appartengono a un'unica sovranità giudiziaria. Che con l'arrivo degli svizzeri diventano due: il baliaggio di Locarno e quello di Valmaggia. È a questo momento che la lite, già plurisecolare, per lo sfruttamento di Dunzio e Capoli viene a toccare anche i limiti territoriali della sovranità giudiziaria. Questo comporta lo scioglimento di una questione preliminare, quella della competenza giurisdizionale. Viceversa, in epoca ducale e cantonale i confini contestati non sono rilevanti ai fini della delimitazione territoriale della sovranità giudiziaria, per cui il problema del foro non si pone.

Questo spiega perché durante la dominazione svizzera la linea che separa la comunità di Locarno da quella di Valmaggia assume un'importanza maggiore e una questione legata alle quotidiane necessità di sopravvivenza a livello locale una valenza più ampia. Del resto questo è constatabile anche sull'altro versante della Maggia, dove si sviluppa una vertenza che coinvolge con analoghi riscontri Avegno, Solduno, i Borghesi di Locarno e in misura minore anche Tegna e Ascona.

D'altra parte, se la questione è vivacemente combattuta dalle comunità coinvolte, non abbiamo ravvisato elementi a sostegno di una concorrenza tra cantoni altrettanto agguerrita. Infine non ci sembra fuori luogo l'ipotesi che vede – soprattutto all'inizio, quando il potere centrale è presente in modo meno diretto – le comunità cercare di trarre vantaggio da una situazione confusa, dovuta all'ignoranza del territorio, della lingua e dei costumi locali.

⁵⁵ 19 gennaio (AParr Aurigeno, Unità 4.5 / doc. 1 - copia del 29 ottobre 1845), 4 marzo (AParr Aurigeno, Unità 4.5 / doc. 2 - copia del 28 ottobre 1845) e 9 giugno (AParr Aurigeno, Unità 4.5 / doc. 4 - trascrizione dattiloscritta del XX sec. sulla base di una copia del 28 ottobre 1845).

⁵⁶ *Conclusionale della Comune di Aurigeno in causa colle Comuni di Pedemonte Maggiore e di Tegna*, fittoissimo documento a stampa conservato solo a Lugano, Biblioteca Salita dei Frati, (Fondo ET. Segn.: BSF 184 I 89[8]).